

26/4/2022

Il Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di omologazione del concordato preventivo -
articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli Presidente
dott.ssa Simona Boiardi giudice rel.
dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n°
6 dell'anno 2021 a carico di B.M.P. srl in Liquidazione,
ha emesso il seguente

d e c r e t o

L'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello
stabilire se la proposta di concordato preventivo avanzata
dalla B.M.P Srl in Liquidazione ai propri creditori possa
essere omologata.

La società svolge attività commerciale (produzione di
attrezzature elettriche, arredamento e accessori per
parrucchieri ed estetisti) e si trova in stato di crisi
economico-finanziaria a causa delle difficoltà del mercato
di riferimento e della concorrenza dei prodotti a basso
costo provenienti dalla Cina.

Il piano posto a fondamento della proposta concordataria è
di tipo liquidatorio, essendo prevista l'integrale
cessione dei beni mobili e immobili di proprietà della
ricorrente e l'incasso dei crediti.

La proposta di concordato preventivo è, in sintesi, così
strutturata:

- pagamento integrale delle spese di giustizia ed in
prededuzione entro 24 mesi dall'omologa;
- pagamento integrale dei creditori con privilegio
generale entro 24 mesi dall'omologa;
- pagamento integrale entro 24 mesi dei creditori con
privilegio ipotecario e comunque successivamente alla
vendita dei beni su cui insiste la loro garanzia reale,

all'esito di procedura competitiva della quale il Tribunale disporrà l'avvio;

- pagamento dei creditori chirografari e muniti di privilegio speciale degradato entro due anni dall'omologa nella presumibile misura del 41,10%.

Il commissario nel suo parere ai sensi dell'art.180 secondo comma L.F. ha previsto un pagamento dei creditori chirografari nella misura del 54,34% e, quindi, in modo migliorativo rispetto alla proposta.

La fase di liquidazione dei beni aziendali si sostanzierà quindi nella cessione dei beni (cespiti e immobile sito in Chiozza di Scandiano) oltre che delle rimanenze finali oggetto dell'attività della Ricorrente ed all'incasso dei crediti verso clienti.

Occorre precisare che, con comunicazione in data 29-4-2021 la Cartrisa srl, ha formulato una proposta irrevocabile d'acquisto degli immobili per un corrispettivo di euro 1100000,00: la cessione del compendio immobiliare dovrà avvenire da parte degli Organi della procedura tramite procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis legge fallimentare avuto riguardo alla stima di euro 1.228.000,00 che dovrà costituire il valore da porre alla base dell'asta.

Nel piano, si auspica di addivenire alla dismissione di detti beni nel più breve tempo possibile, e comunque in un periodo compreso in due anni dall'omologa.

Il commissario giudiziale ha evidenziato nel proprio parere che i tempi di esecuzione della proposta concordataria sono coerenti con i flussi di cassa stimati. La proposta concordataria appare più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare in quanto prevede la rinuncia, condizionata all'omologa della procedura concordataria, del proprio credito netto per tfr, retribuzioni, ratei ferie e permessi, indennità di mancato preavviso e compensi da amministratore per un

importo complessivo, al 31-12-2020 di euro 136.241,35 (così come rettificato dal commissario) da parte dei soci Daniele Puglia, Matteo Puglia, Valeria Puglia e ex amministratrice Silvia Puglia.

Il ceto creditorio ha valutato positivamente la proposta concordataria: si è espresso favorevolmente il 59,33% dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto mentre il voto contrario è stato espresso dal 3,93% dei creditori ammessi al voto.

Pertanto, è stata raggiunta la maggioranza degli ammessi al voto prevista dall'art.177 primo comma L.F..

Ciò premesso si osserva che il sindacato del Tribunale in sede di omologa del concordato preventivo è volto, principalmente, alla verifica della regolarità formale della procedura e all'accertamento che i creditori siano stati correttamente e congruamente informati in ordine alla proposta formulata dal debitore.

Si tratta, quindi, di un controllo concernente, anzitutto, la fattibilità giuridica della proposta, intesa come rispetto delle norme di legge inderogabili, mentre quanto ai profili di fattibilità economica tale sindacato è limitato alla verifica della sussistenza o meno di un'assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere i risultati prefissati ossia a realizzare la causa concreta del concordato (Cass. SSUU n. 1521/2013).

Gli aspetti concernenti la convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, invece, sono rimessi alla valutazione esclusiva del ceto creditorio, chiamato ad esprimersi attraverso l'esercizio del voto.

Considerato che:

- nessuna irregolarità si è verificata nel corso della procedura;
- non è riscontrabile una manifesta non attitudine del piano a raggiungere i risultati indicati nell'arco

temporale prestabilito, anche alla luce delle prudenziali considerazioni del commissario giudiziale.

Tenuto conto che non sono state presentate opposizioni il concordato preventivo della BMP srl deve essere omologato.

Poiché la proposta di concordato prevede la liquidazione dei beni, il nominando Liquidatore giudiziale dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, in ossequio al principio generale (ricavabile dall'articolo 107 legge fall.) per il quale, nelle procedure concorsuali, sono vietati atti di alienazione non previamente programmati, salvo il caso di beni di modesto valore.

Quanto alla persona del Liquidatore, stante l'indicazione della Società al riguardo, appare opportuno nominare il Liquidatore Giudiziale ex art. 182 L.fall., nella persona dell'avv. Patrizia Pizzetti (C.F.: PZZPRZ69A48H223M) del Foro di Reggio Emilia e con studio a Reggio Emilia, alla via Pansa, 55/i, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge fallimentare, che ha manifestato la propria disponibilità, per un compenso pari ad euro 20 mila oltre accessori, importo inferiore a quello liquidabile in base al decreto ministeriale n° 30 del 2012 ed alla circolare n° 1 del 2017 diramata dalla sezione fallimentare di questo Tribunale, tenuto conto dei valori dell'attivo e del passivo come risultanti dalla relazione del commissario.

Tenuto conto del voto favorevole del ceto creditorio e del fatto che non sono state presentate opposizioni il concordato preventivo della BMP srl deve essere omologato. Poiché la proposta di concordato prevede la liquidazione dei beni, il nominando Liquidatore giudiziale dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, in ossequio al principio generale (ricavabile dall'articolo 107 legge

fall.) per il quale, nelle procedure concorsuali, sono vietati atti di alienazione non previamente programmati, salvo il caso di beni di modesto valore.

Il commissario giudiziale continuerà l'opera di sorveglianza anche nella fase successiva all'omologa.

In assenza di opposizioni non vi è luogo per provvedere in materia di spese processuali.

p.q.m.

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

I. omologa la proposta di concordato preventivo della B.M.P. S.r.l. in liquidazione con sede legale in Scandiano, frazione di Chiozza (RE), Via Venere n. 15, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, alle condizioni indicate nel ricorso;

II. nomina Liquidatore l'avv. Patrizia Pizzetti;

III. conferma il dott. Christian Poldi Allai nell'Ufficio di Commissario giudiziale;

IV. dispone che il Liquidatore provveda ad indicare il nominativo di almeno tre creditori aventi i requisiti per comporre il Comitato dei creditori e che abbiano manifestato la propria disponibilità in tal senso;

V. le somme riscosse verranno accreditate su un conto corrente o su un libretto bancario vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

VI. dispone che il liquidatore ogni sei mesi a decorrere dal deposito della relazione ex all'art. 172, c.1 della legge fallimentare rediga un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto per i fallimenti dall'articolo 33, c. 5 e lo trasmetta ai creditori a norma dell'art. 171, c. 2, del R.D. n. 267/1942;

VII. dispone che il commissario giudiziale esprima parere sulle relazioni periodiche del liquidatore segnalando eventuali circostanze in grado di pregiudicare o ritardare l'esecuzione del programma concordatario;

VIII. dispone che il liquidatore, nel rispetto del piano e dell'ordine delle cause legittime di prelazione, provveda al pagamento dei creditori mediante riparti approvati dal Comitato dei creditori e depositati presso la cancelleria fallimentare;

IX. per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare il Liquidatore chiederà autorizzazione al Comitato dei creditori e informerà previamente il giudice delegato se gli atti predetti sono di valore superiore ad euro 50 mila e, in ogni caso, per le transazioni;

X. compiuta la liquidazione il Liquidatore renderà il conto ai sensi dell'articolo 116 della legge fallimentare e procederà alla chiusura del concordato preventivo nelle forme previste dall'articolo 16 bis comma 9 quater DL 18/10/2012 n. 179, convertito in legge 17/12/2012 n. 221, come integrato dall'articolo 20 DL 12/09/2014 n. 132 convertito in legge 10/11/2014 n. 162;

XI. rimette al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 12 aprile 2022 nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli